

APPALTI: Casellario informatico tenuto presso l'ANAC - Annotazione - Natura giuridica - Termine perentorio per la conclusione del procedimento previsto dal Regolamento ANAC in materia di sanzioni - Inapplicabilità - Esclusione - Presentazione di documentazione fuorviante - Legittimità.

Tar Lazio - Roma, Sez. I, 17 novembre 2021, n. 11833

1. “[...] l’annotazione costituisce un atto a contenuto informativo, che trova piena giustificazione nella funzione di acquisire e pubblicare ogni notizia ritenuta utile a fini di trasparenza e di corretta conduzione delle procedure a evidenza pubblica [...]. Tale potere è nettamente distinto da quello di contenuto sanzionatorio, disciplinato dal Regolamento Anac del 26 febbraio 2014, rispetto al quale la giurisprudenza ha affermato la perentorietà dei termini per la conclusione del procedimento [...]”.

2. “[...] Ai sensi del Regolamento Anac di cui alla delibera n. 1386 del 21 dicembre 2016, applicabile *ratione temporis*, tra le notizie “utili” da inserire nel Casellario sono espressamente previste le esclusioni dalle gare disposte con riferimento “alla produzione, anche per negligenza, di informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero all’omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”.

Nel caso in esame, l’Autorità ha puntualmente riportato nell’annotazione, senza travisamenti od omissioni, i fatti che hanno condotto all’esclusione dalla gara della ricorrente, disposta in ragione della presentazione, ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, di documentazione relativa a un soggetto inattivo [...]; nel testo della notizia ha anche riportato che, in una data antecedente alla prima seduta pubblica, la società ricorrente aveva comunque comunicato alla stazione appaltante l’avvenuta trasformazione dell’impresa [...].

A fronte della valutazione operata dalla stazione appaltante circa la portata fuorviante della documentazione presentata, tale da giustificare l’esclusione dalla gara [...], l’Anac era tenuta a inserire l’annotazione nel Casellario, in ragione della veridicità dei fatti riportati e della “conferenza” della notizia rispetto alle finalità informative sottese alla tenuta del Casellario informativo [...]”.

FATTO e DIRITTO

La società Uce Lift impugna, chiedendone l’annullamento, il provvedimento del 26 febbraio 2019 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (in avanti, anche “Anac” o “Autorità”) che ha disposto l’annotazione nel Casellario informatico della notizia relativa alla sua esclusione da una procedura di gara indetta dalla Provincia di Monza e della Brianza.

Premesso che l'Anac aveva comunicato l'avvio del relativo procedimento il 27 luglio 2018, la ricorrente deduce il primo luogo l'illegittimità del provvedimento impugnato in quanto tardivo, per il decorso del termine di 180 giorni previsto dal Regolamento sanzionatorio dell'Autorità del 26 febbraio 2014.

Afferma, inoltre, che non sussistevano le condizioni per disporre l'annotazione, in quanto le mancate allegazioni documentali poste dalla stazione appaltante a fondamento del provvedimento di esclusione dalla gara dovevano ritenersi un mero vizio formale, non meritevole di iscrizione nel Casellario gestito dall'Anac.

Con un terzo motivo, la ricorrente sostiene che le dichiarazioni rese nella gara non potevano considerarsi fuorvianti e suscettibili di influenzare la decisione sulla propria ammissione alla procedura, come invece riportato nel verbale della stazione appaltante del 3 maggio 2018.

L'Anac si è costituita in giudizio, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso, in ragione della funzione di mera pubblicità-notizia dell'annotazione. Nel merito, ha chiesto la reiezione del ricorso siccome infondato.

Alla camera di consiglio del 2 agosto 2019 la domanda cautelare presentata insieme al ricorso è stata respinta per l'assenza di sufficienti profili di *fumus boni iuris* e del prescritto requisito dell'estrema gravità ed urgenza di cui all'art. 119, comma 4, c.p.a..

All'udienza del 3 novembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dall'Anac.

Deve infatti considerarsi come l'annotazione nel casellario, ancorché non comportante l'automatica esclusione dalle gare pubbliche, comporta una serie di obblighi dichiarativi, che si concretizzano in un apprezzabile aggravio procedimentale. Come osservato in giurisprudenza, infatti, le annotazioni dell'Autorità incidono <<comunque in maniera mai "indolore" nella vita dell'impresa, anche nella forma che non prevede l'automatica esclusione o la conseguente interdizione dalle gare pubbliche, perché comunque rilevanti sia sotto il profilo dell'"immagine" sia sotto quello dell'aggravamento della partecipazione a selezioni pubbliche>> (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. I, 25 ottobre 2019, n. 12318). L'assenza di un effetto espulsivo automatico, in conclusione, può rilevare ai soli fini della valutazione del pregiudizio nella fase cautelare, ma non esclude l'impugnabilità del provvedimento. Nel merito, il ricorso è infondato.

Avuto riguardo alla censura di tardiva conclusione del procedimento, deve osservarsi che l'annotazione costituisce un atto a contenuto informativo, che trova piena giustificazione nella funzione di acquisire e pubblicare ogni notizia ritenuta utile a fini di trasparenza e di corretta conduzione delle procedure a evidenza pubblica (Tar Lazio, sez. I, 31 marzo 2020, n. 3730). Tale

potere è nettamente distinto da quello di contenuto sanzionatorio, disciplinato dal Regolamento Anac del 26 febbraio 2014, rispetto al quale la giurisprudenza ha affermato la perentorietà dei termini per la conclusione del procedimento.

Pertanto, non venendo in rilievo nella presente fattispecie l'esercizio di un potere sanzionatorio ma quello di annotare informazioni utili riguardanti le imprese, il procedimento non è soggetto al termine perentorio previsto dal Regolamento in materia di sanzioni.

Quanto ai successivi motivi di impugnazione, si rammenta che nella tenuta del Casellario e nella selezione delle notizie da inserirvi, l'Autorità deve dare conto, ai fini dell'annotazione, dell'utilità della notizia e della sola veridicità dei fatti in cui consiste l'informazione o la notizia, ma non della possibile rilevanza di questi nell'ambito della fattispecie del requisito o della causa di esclusione prevista dalla legge, la cui valutazione è riservata alla stazione appaltante; non si tratta, pertanto, "*di un potere di valutazione tecnica (né, tantomeno, di un potere discrezionale), ma di un'attività di ricognizione e di mero accertamento di un fatto nei limiti della sua esistenza (escluso ogni profilo di natura valutativa)*" (Cons. Stato, sez. V, 7 giugno 2021, n. 4299).

Ai sensi del Regolamento Anac di cui alla delibera n. 1386 del 21 dicembre 2016, applicabile *ratione temporis*, tra le notizie "utili" da inserire nel Casellario sono espressamente previste le esclusioni dalle gare disposte con riferimento "*alla produzione, anche per negligenza, di informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero all'omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione*".

Nel caso in esame, l'Autorità ha puntualmente riportato nell'annotazione, senza travisamenti od omissioni, i fatti che hanno condotto all'esclusione dalla gara della ricorrente, disposta in ragione della presentazione, ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, di documentazione relativa a un soggetto inattivo (Uce s.r.l.); nel testo della notizia ha anche riportato che, in una data antecedente alla prima seduta pubblica, la società ricorrente aveva comunque comunicato alla stazione appaltante l'avvenuta trasformazione dell'impresa Uce s.r.l. in Uce Lift s.r.l.

A fronte della valutazione operata dalla stazione appaltante circa la portata fuorviante della documentazione presentata, tale da giustificare l'esclusione dalla gara di Uce Lift, l'Anac era tenuta a inserire l'annotazione nel Casellario, in ragione della veridicità dei fatti riportati e della "conferenza" della notizia rispetto alle finalità informative sottese alla tenuta del Casellario informativo.

Pertanto, il provvedimento impugnato sfugge alle censure sollevate dalla ricorrente e il gravame deve essere respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di Anac nella misura stabilita in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'Anac, in misura pari a € 2.000,00, oltre oneri accessori se e in quanto dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Francesca Petrucciani, Consigliere

Lucia Maria Brancatelli, Primo Referendario, Estensore

IL SEGRETARIO